

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 3613 e 3614-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE IV**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

ALLEGATO 3-II

PARTE IV

Dall'articolo 45 all'articolo 53

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3613

– articolo 45	<i>Pag.</i>	5
– articolo 46	»	29
– articolo 47	»	39
– articolo 48	»	71
– articolo 49	»	89
– articolo 50	»	119
– articolo 51	»	188
– articolo 52	»	251
– articolo 53	»	263

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)**

Art. 45.

45.1

IOVENE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (Quota statale dell'8 per mille finalizzata a finanziare progetti del Terzo Settore). - 1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalle leggi 11 agosto 1991, n. 266; dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383; dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1 lettera b)"».

Conseguentemente al comma 3, dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1988, n. 222 le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

45.2

BIANCONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (5 per mille per volontariato e ricerca). - 1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno: del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché

delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché donazioni ad enti morali, della ricerca, anche universitaria e sanitaria, a diretta gestione statale, di attività sociali del comune di residenza. La destinazione avviene in base alle scelte espresse del contribuente. Resta fermo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle predette somme.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Ire, risultati del rendiconto generale dello stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla rassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme alluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il predetto fondo».

45.3

FERRARA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

c) delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

d) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

45.4

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali gestiti da istituzioni pubbliche, fondazioni e enti morali, nonché ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse dal contribuente».

45.5

GRILLOTTI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con finalità sociale»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) incremento del Fondo per lo spettacolo"».

45.6

IOVENE, CADDEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato» aggiungere le seguenti parole: «, dell'associazionismo di promozione sociale, delle ONG di sviluppo e delle ONLUS».

Conseguentemente al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per quanto riguarda i soggetti individuati alla lettera a) del comma 1 le somme individuate sono da considerarsi aggiuntive ai fondi già previsti dalle leggi n. 266 del 1991, n. 383 del 2000, n. 49 del 1987, n. 381 del 1991».

45.7

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato», aggiungere le seguenti: «e delle Onlus».

45.100

CICCANTI, TAROLLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato», aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

45.26 (testo 2)

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese che investono in ricerca)

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendali ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute, per l'anno 2007, le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessiva dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle PMI di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, quantificate in 10 milioni di euro annui sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 45, comma 1, lettera *b)* della presente legge».

45.26 (v. testo 2)

IZZO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese che investono in ricerca)

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendali ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessiva dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle PMI di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, quantificate in 10 milioni di euro annui sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) della presente legge».

45.8

SOLIANI, ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) finanziamento delle attività di ricerca, conservazione e promozione del patrimonio culturale nazionale, svolte da associazioni, fondazioni e istituti culturali ammessi ai benefici di cui alla legge n. 534 del 1996;».

45.9

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) finanziamento delle attività di ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali svolte o promosse da istituzioni pubbliche, fondazioni, istituti di cultura ed enti morali;».

45.10

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal comune di residenza del contribuente» con le seguenti: «nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

45.11 (testo 2)

IZZO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promozione della cultura».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore.».

45.11 (v. testo 2)

IZZO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promozione della cultura».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore,» e dopo la parola: «stabiliti» inserire la seguente: «annualmente».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso la Presidenza del Consiglio, è istituito un comitato di esperti a cui sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alle modalità del riparto delle somme di cui al comma 2 e alla valutazione dei progetti presentati al fine dell'accesso a tali risorse».

45.12 (testo 2)

RIGHETTI, FABRIS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promozione della cultura».

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole:

«Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere*: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore».

45.12 (v. testo 2)

RIGHETTI, FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promozione della cultura».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore,» e dopo la parola: «stabiliti» inserire la seguente: «annualmente».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso la Presidenza del Consiglio, è istituito un comitato di esperti a cui sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alle modalità del riparto delle somme di cui al comma 2 e alla valutazione dei progetti presentati al fine dell'accesso a tali risorse».

45.13

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) attività culturali previste dal Fondo unico dello spettacolo».

45.14

CAVALLARO, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), una quota non inferiore a 50 mila euro annui è destinata al finanziamento delle attività della "Conferenza nazionale volontariato e giustizia", con particolare riguardo alle attività previste dal protocollo d'intesa, sottoscritto in data 8 giugno 1999, dalla "Conferenza nazionale volontariato e giustizia" e dal Ministero della giustizia».

45.15

PICCIONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La scelta del contribuente può essere indirizzata anche a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

45.16

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «n.222» aggiungere: «salvo quanto previsto nel successivo comma 5».

Aggiungere, in fine, il seguente comma 5:

«5. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente dalla pubblica amministrazione e sono pertanto abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 limitatamente al secondo periodo del secondo comma, e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

45.17

MANIERI, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «n.222» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto nel successivo comma 5».

Aggiungere, in fine, il seguente comma 5:

«5. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale e finalizzata alla ricerca. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e sono pertanto abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 limitatamente al secondo periodo del secondo comma, e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

45.18

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il gettito riservato alla diretta gestione statale è ripartito in base alla scelta dei contribuenti tra le finalità indicate dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 48, ivi comprese tra queste le attività culturali previste dal Fondo unico dello spettacolo».

45.19

PASSIGLI, BRUTTI Massimo, D'AMICO, MUZIO, BASSANINI, DALLA CHIESA, PAGANO, TURRONI, TURCI, IANNUZZI, MARINI, MARINO, SODANO Tommaso, CREMA, DONATI, ZANCAN, DEL PENNINO, CASTAGNETTI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-ter. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 30, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-quater. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 27, secondo comma, della legge 29 novembre 1995, n. 520, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-quinquies. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse." sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-sexies. Gli articoli 3, 4, 5, 6, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati».

45.20

PASSIGLI, TURCI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-ter. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 30, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-quater. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 27, secondo comma, della legge 29 novembre 1995, n. 520, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-quinquies. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse." sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-sexies. Gli articoli 3, 4, 5, 6, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati».

45.21

IOVENE

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La destinazione di tali somme sono da considerarsi aggiuntive ai finanziamenti statali per le politiche sociali.».

45.22

IOVENE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

45.23

DANIELI Paolo, TREDESE, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, tra le parole: «modalità di richiesta,» e le parole: «le liste dei soggetti», inserire le seguenti: «i criteri di assegnazione delle somme affluite tenendo conto delle finalità indicate dal contribuente.».

45.24

ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)».

45.25

GRILLOTTI

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: "con priorità per i 'Borghi più belli d'Italia' e per i comuni con meno di 5.000 abitanti"».

45.0.1

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BATTISTI, BASTIANONI, BEDIN, SODANO
Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Ampliamento diritto allo studio)

1. Per consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi 125.000 utenti, ogni anno obbligati al nuovo diritto-dovere, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 100 milioni di euro, vincolata alle seguenti destinazioni: spese dei Comuni per il diritto-dovere fino a diciotto anni, mense, trasporti, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

45.0.2

TONINI, BATTAFARANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

Respinto*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:***«Art. 45-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

45.0.3

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.**

1. Alla ripartizione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a decorrere dall'anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le confessioni per le quali sono state firmate intese e specificatamente l'Unione buddista Italia e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nonché le confessioni riconosciute come ente di culto con decreti del Presidente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005 e specificatamente: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'Unione Induista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti

ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

45.0.4

TONINI, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo.

45.0.5

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MONTICONE, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale)

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

45.0.6

BIANCONI, FERRARA, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

45.0.7

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

45.0.8

BETTA, MICHELINI

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti)

Nell'articolo 1, comma 2. della legge 14 dicembre 2000, n. 379 sopprimere le parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Consequentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.

45.0.9

D'ANDREA, TREU, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, DATO

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a

tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

45.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

Consequentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

45.0.11

CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo le parole: "le derrate alimentari" sono aggiunte le seguenti: "I prodotti e le attrezzature informatiche".

Al comma 2 medesimo viene aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I computer e le attrezzature informatiche utilizzate nell'esercizio di impresa o arti e professioni, che, in relazione alla loro obsolescenza tecnico-economica e in alternativa alla rottamazione o messa in disuso, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 86, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo costo non ammortizzato è considerato minusvalenza deducibile ai fini delle imposte dirette".

Al comma 4 la frase "le disposizioni di cui al comma 2 e 3" diventa: «le disposizioni di cui al comma 2, 2-bis e 3».

45.0.12

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali

determinato ai sensi del citato articolo IO-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'accisa sul tabacco è aumentata del 50 per cento.

45.0.13

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente, agli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.

45.0.14

CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dopo le parole: "nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati", inserire il seguente periodo: "I datori di lavoro, obbligati al pagamento della sanzione di cui al presente comma, possono optare per la destinazione diretta della somma oggetto della sanzione

a favore di una delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381"».

45.0.15 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla

presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui al comma 8.

7. È istituito presso il Ministero della difesa, per l'anno 2006, il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

a) l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

8. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

9. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 150.000 per l'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzazione degli importi del fondo di cui al comma 7».

45.0.15 (v. testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condi-

zioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui al comma 8.

7. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

a) l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

8. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

9. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante l'utilizzazione degli importi del fondo di cui al comma 7».

Art. 46.**46.1**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Accantonato

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un

danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.2

EUFEMI

Accantonato

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.3

GIOVANELLI, TURCI, CADDEO

Accantonato

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «o in seguito a illeciti comportamenti degli amministratori di società esercenti attività bancaria o di credito».

46.4

FABRIS, FILIPPELLI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «e del prestito sociale».

46.5

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con dotazione iniziale di 40 milioni di euro nel 2006, 28 milioni di euro nel 2007 e 33 milioni di euro nel 2008».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.

46.6

MONTI, FRANCO Paolo

Respinto

Al comma 2, aggiungere, dopo la parola: «argentina» il seguente periodo: «, nonché le aziende italiane che vantano crediti, non assicurati da SACE, nei confronti di enti e imprese libiche che risultano inadempienti a causa della mancata attuazione dello specifico accordo bilaterale firmato dai governi italiano e libico il 28 ottobre 2002».

46.7

BALBONI, TURCI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa ovvero di socio sovventore, e coloro che hanno effettuato il prestito sociale delle cooperative con oltre 1000 dipendenti e che abbiano superato i 200 milioni di euro di fatturato negli ultimi tre anni, i quali abbiano subito il danno del mancato rimborso a causa del default della cooperativa stessa. I presupposti e le modalità per l'accesso ai benefici suddetti sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 3».

46.8

LAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e della società Professione e Finanza Sim di Napoli».

46.9

PEDRIZZI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il fondo è alimentato dalla somme, risultanti a credito del cliente, relative a rapporti di conto corrente e di deposito a risparmio nominativi in essere presso banche o poste italiane spa per i quali per venti anni consecutivi, a decorrere dalla data di libera disponibilità delle somme stesse, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario presso cui le somme sono depositate. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sono definite modalità semplificate con cui l'intermediario avvisa il depositante, o il terzo da questi delegato, che si è compiuto il predetto termine ventennale nonché quelle che, nel caso di mancata risposta dei predetti soggetti, regolano la devoluzione al fondo delle relative somme. Le modalità previste nel citato regolamento trovano applicazione decorsi sei mesi dalla sua emanazione».

46.10

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, BETTA, PEDRINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo le parole: «conti e rapporti» le seguenti: «nonché l'introduzione dell'obbligo legale di indicare gli eredi beneficiari nel contratto di deposito di ogni tipo presso imprese di investimento e banche».

46.11 (testo 2)

LAURO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per indennizzare le imprese creditrici dello Stato libico, a causa della perdurante inadempienza di quest'ultimo all'attuazione dell'accordo bilaterale del 28 ottobre 2002, viene utilizzato il fondo di cui al comma 1.

46.11 (v. testo 2)

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per indennizzare le imprese creditrici dello Stato libico, a causa della perdurante inadempienza di quest'ultimo all'attuazione dell'accordo bilaterale del 28 ottobre 2002, viene utilizzato il fondo di cui al comma 1.

Al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria di dette imprese né dell'Erario, lo Stato italiano concede una garanzia sovrana alle imprese creditrici, la cui documentazione è ineccepibile, per lo smobilizzo immediato dei loro crediti, nelle more che il Governo riesca a recuperare gli importi dal Governo libico».

46.0.1

BUCCIERO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:***«Art. 46-bis.***(Modifica all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)*

1. All'articolo 2545-sexiesdecies c.c. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Dalla data del provvedimento che ordina il commissariamento governativo delle società cooperative sui beni della società commissariata, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori a tale data. La presente disposizione si applica a tutte le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.»

46.0.2

CURTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "e dell'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43", sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 474-bis del codice penale"».

46.0.3

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 474 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 474-bis. - (*Associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché all'introduzione nello Stato di commercio di prodotti falsi*). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adoperava per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti"».

46.0.4

SODANO Calogero, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 210 del 26 febbraio 1992 aventi in corso contenziosi giudiziari, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, sono estesi i benefici di cui alla legge dell'11 ottobre 2005 in corso di promulgazione, qualora rinuncino con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2006-2007-2008, nell'ambito dell'unità provvisoria di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

46.0.5 (testo 2)

GIARETTA, FASOLINO

Respinto

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia)

1. In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato sui prestiti e sulle fidejussioni concessi da istituti bancari e assicurativi italiani ed europei fino all'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per una durata massima di cinque anni. La garanzia di cui al presente comma è estesa anche al pagamento dei relativi interessi annuali maturandi sulle anticipazioni bancarie nella misura massima del 3 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di ammortamento con la dotazione di 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006».

Consequentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.0.5 (v. testo 2)

GIARETTA

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia)

1. In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle imprese

italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato sui prestiti e sulle fidejussioni concessi da istituti bancari e assicurativi italiani ed europei fino all'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per una durata massima di cinque anni. La garanzia di cui al presente comma è estesa anche al pagamento dei relativi interessi annuali maturandi sulle anticipazioni bancarie nella misura massima del 3 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di ammortamento con la dotazione di 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1 per cento.

46.0.6

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,

pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-*bis* della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge"»;

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle parole: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo I";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le parole: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma,"».

Art. 47.**47.0.1**

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per i lavoratori marittimi esposti all'amianto)

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori marittimi esposti all'amianto.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

3. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

Consequentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art.1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

2006: - 8.000;

2007: - 8.000.

alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000,

e alla rubrica: Ministero della salute della medesima tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000.

47.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Studio Tobin Tax)

"1. È istituito un fondo di 100.000 euro per lo studio di forme di tassazione delle transazioni finanziarie internazionali con carattere speculativo e la loro fattibilità anche nell'interesse dei paesi in via di sviluppo"».

Conseguentemente, ridurre di pari importo, in tabella A, lo stanziamento alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze.

47.0.3

FERRARA

Accantonato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
- b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
- c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- d) al comma 24 le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

47.0.4

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Utilizzo economie per interventi agevolativi di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 31)

1. Le economie derivanti da risorse finanziarie impegnate per interventi agevolativi alle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, che risultano nel bilancio dello Stato, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi ai contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

47.0.5

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" inserire le seguenti: ", anche organizzati in forma societaria,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società subentranti alla data di presentazione della domanda devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2"».

47.0.6

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";
- b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi".

47.0.7

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è sostituito con il seguente:

"25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito, con decreto del Ministro delle attività produttive, a una società di capitali controllata dallo Stato, anche indirettamente. Tale società assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla citata società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione".».

47.0.8

IZZO

Accantonato

Dopo l'**articolo 47**, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova».

47.0.9

BARELLI, IZZO, NOCCO

Accantonato

Dopo l'**articolo 47**, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 800;

2007: - 800;

2008: - 800,

alla voce Ministero della salute:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

47.0.10

FABBRI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica e interpretazione dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, - cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è così modificato:

"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi in un medesimo edificio assistito dai contributo dello Stato da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963 n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci originari assegnatari - consegnatari degli alloggi sociali. La richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale deve riguardare almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo edificio assistito da contributo erariale. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi assegnati la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell'autorizzazione al passaggio a proprietà divisa ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono quelli posseduti dai soci alla data di presentazione della domanda per il passaggio a proprietà divisa ai sensi della citata legge n. 179 del 1992 e come attestato dal Presidente *pro-tempore* della cooperativa. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto ,quindi, sia pendente.

Nella legittimazione a presentare la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà, al socio assegnatario, già in possesso dei requisiti e deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge, succedono gli eredi già subentratigli nell'assegnazione dell'alloggio con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Le norme di cui al successivo articolo 15 (cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) commi 7 ed 8, trovano applicazione anche alle cessioni in proprietà degli alloggi costruiti con il contributo dello stato ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492, articolo 7".

2. Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - Restano pienamente valide le domande per l'autorizzazione alla cessione in proprietà individuale presentate dai soci a seguito richiesta del Ministero lavori pubblici ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179."».

47.0.11

MICHELINI, BETTA, RIPAMONTI

Accantonato

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Internati militari italiani - IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell'11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo *partner* previsto dall'articolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2006 e di euro 8.000.000 ed euro 6.000.000 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 8.000;
2008: - 6.000.

47.0.12 (testo 2)

MALAN

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Norme in favore delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 2, al comma 2, al termine è aggiunto il seguente periodo: "Per le vittime degli eventi accaduti tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2002, i benefici sono erogati dal 1° gennaio 2007, senza la corresponsione di arretrati o di interessi, e ad esclusione delle erogazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato complessivamente in 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, valutate in 407.238 euro per l'anno 2006, in 610.587 euro per l'anno 2007 e in 407.238 euro a decorrere dall'anno 2008, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 65.250 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le voci di natura corrente della Tabella C.

47.0.12 (v. testo 2)

MALAN

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Norme in favore delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 2, al comma 2, al termine è aggiunto il seguente periodo: "Per le vittime degli eventi accaduti tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2002, i benefici sono erogati dal 1° gennaio 2007, senza la corresponsione di arretrati o di interessi, e ad esclusione delle erogazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato complessivamente in 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 407.238 euro a decorrere dall'anno 2007, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 65.250 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le voci di natura corrente della Tabella C».

47.0.13

SCHIFANI, FERRARA

Accantonato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per le vittime del disastro di Ustica)

1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici ai soggetti di cui al comma 1, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.500.000 per l'anno 2006 e 2.500.000 a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: -11.500;

2007: - 2.500,

e alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500.

47.0.14

BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, tubercolosi e malaria)

1. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2006 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

47.0.15

MARITATI, STANISCI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo patrimonializzazione imprese)

1. È costituito in favore del Sistema imprese del settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero (TAC) della regione Puglia un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, la promozione del marchio, il sostegno a progetti di *Franchising*, l'incentivo alla ricerca e allo sviluppo, l'innovazione di prodotto e per l'estensione alle imprese pugliesi del settore TAC, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

47.0.16

BETTONI BRANDANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI,
CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione al coniuge delle disposizioni in materia di riposi e permessi per i figli con handicap grave)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 5, primo periodo, dopo le parole "uno dei fratelli o delle sorelle conviventi" sono aggiunte le seguenti: "nonché il coniuge"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

47.0.17

BETTONI BRANDANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI,
CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di riposi e permessi per i figli con handicap grave)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 5, primo periodo le parole: "o, dopo la loro scomparsa" sono soppresse».

47.0.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Istituzione del Reddito minimo d'inserimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare».

Conseguentemente, alla tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.

47.0.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

«Art. 47-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

- a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
- b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
- c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 47-ter.

(Integrale recupero del fiscal drag pregresso)

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

- a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;
- b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;
- c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;
- d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera *d*), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2006, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

47.0.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a)* all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b)* all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c)* a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

47.0.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*. - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di

cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

47.0.22

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi a sostegno degli anziani)

1. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a set-

tantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 25.000;

2007: - 25.000;

2008: - 25.000.

47.0.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dl 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

47.0.24

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

Impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All' articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

47.0.25

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2006.

Conseguentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-*bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

47.0.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi a sostegno del reddito familiare)

1. All'articolo 13, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera *b*) è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2006 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

- 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico;
- 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico;
- 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico;
- 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1032,92 euro".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2006, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

47.0.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

47.0.28

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo

nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione ditale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente, alla Tabella A, sono uniformemente ridotti, fino, a coilcorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.

47.0.29

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, al comma 1-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È altresì ammessa la detrazione degli interessi e degli oneri dei mutui accesi per il finanziamento di lavori di costruzione, anche se iniziati oltre i termini stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, purché si tratti di lavori di completamento e comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia"».

47.0.30

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinques. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio annuali, rela-

tivi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dalle rispettive regioni"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri alla voce: «legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987: U.P.B. 9.1.1.0 Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

47.0.31

TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo nazionale per le comunità giovanili".

2. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri per l'accesso al fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze».

Conseguentemente, per l'anno 2006, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000.

47.0.32

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1996, n. 23, lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in uso gratuito immobili da destinare ad attività di studio di ogni ordine o grado ad enti ed associazioni con finalità scolastiche, promosse dai genitori o da enti educativi privati senza scopo di lucro. Le convenzioni prevedono un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione per ente proprietario di ogni onere di manutenzione e gestione».

47.0.33

MALAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Il consenso può essere validamente manifestato in forma orale, fermo restando che la sua documentazione può essere fornita da parte del titolare del trattamento mediante ogni strumento idoneo.

4-ter. Resta in ogni caso fermo il diritto ad effettuare il trattamento dei dati qualora esso sia finalizzato ad accertare se l'interessato intende manifestare il suo consenso all'utilizzo dei dati stessi per le finalità dichiarate dal titolare del trattamento.";

b) all'articolo 24, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"i-bis) è effettuato per comunicazione commerciale tra imprese, enti pubblici economici, enti, associazioni;

i-ter) è effettuato nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente tra le parti, al fine di proporre aggiornamenti, modifiche, integrazioni o servizi integrativi rispetto a quanto previsto dal contratto stesso";

c) all'articolo 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nei registri pubblici e negli albi professionali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto";

d) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti negli elenchi di abbonati, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto";

e) all'articolo 177 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nelle liste anagrafiche dello stato civile e nelle liste elettorali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto"».

47.0.34

MANFREDI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il contributo di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 e all'articolo 1 della legge 29 novembre 1980, n. 816 è fissato in 1.981.268 euro a decorrere dall'anno 2006».

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

47.0.35

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis***(Beni comuni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del pianeta.

2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1:

- a) l'acqua;
- b) l'aria;
- c) l'energia;
- d) la biodiversità;
- e) il territorio;
- f) le risorse agroalimentari.

3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.

4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità, nell'interesse delle generazioni future.

5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai fini dell'adeguamento ai principi di cui alla medesima legge.

8. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a

valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonché le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

47.0.36

Izzo

Accantonato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il trattamento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

3. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima».

Consequentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.

47.0.200

IL RELATORE

Accantonato*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis***(Disposizioni in materia di previdenza agricola)*

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo

comma 3. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Art. 48.**48.1**

CORTIANA, RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000 Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, articolo 1, comma 1 (4.2.3.6 - cap.7273/p), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 40.000;

2007: + 28.900;

2008: + 33.800.

48.2

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.3

CICCANTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48.

1. Le tasse sulle concessioni governative e le imposte di bollo relative ad istanze, atti e provvedimenti concernenti brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli di utilità e brevetti per modelli e disegni sono ridotte in misura pari al trenta per cento.

2. L'articolo 9, comma 1, lettera c) fino alle parole "quarto anno", e co. 2, e l'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, comma 2, lettera c), n. a), comma 2, lettera f), n. 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre

1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

3. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente:

"27-*quater*. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali"».

48.4

BOLDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48.

1. L'articolo 9, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità.

L'articolo 10 della tariffa delle tasse delle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente:

"27-*quater*. Istanze, atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali"».

48.0.1

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. AI Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: "insegne";

b) all'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

"d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);";

c) all'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuto.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 43.600;

2007: - 43.600;

2008: - 43.600.

48.0.2

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», *aggiungere le seguenti:* «nel settore della distribuzione commerciale».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 17.000;
2007: – 17.000;
2008: – 17.000.

48.0.3

BEDIN, ZANDA, GIARETTA, D'ANDREA, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Nuove norme in materia di indennità speciale dei ciechi parziali)

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

48.0.4

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)

1. Al fine di favorire il diritto individuale all'acqua potabile, il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, che preveda quanto segue:

a) i comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto decreto, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

b) al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

2. Nel decreto legislativo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera *a)* del comma 1 per l'ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi».

48.0.5 (testo 2)

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)

1. I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

2. Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare».

48.0.5 (v. testo 2)

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)

1. I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

2. Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 per l'ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi.

48.0.6

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del programma "carta di credito formativo")

1. È istituito il programma "carta di credito formativo". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2007 e 2008. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'Innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'Innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2010. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 100 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per il 2008. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce «legge n. 468 del 1978 ... art. 9-ter: Fondo di riserva

per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» *apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):*

per il 2007: - 100.000;

alla tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce «Decreto legislativo n.300 del 1999 ... art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate»:

per il 2008: - 100.000.

48.0.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del programma "carta di credito formativo")

1. È istituito il programma "carta di credito formativo". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2007 e 2008. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2010. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate

risorse pari a 100 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per il 2008. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 ... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2007: - 100.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n.300 del 1999 ... art. 70, comma 2: Agenzia del demanio:

per il 2008: - 100.000.

48.0.8

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per lo sviluppo e l'acquisto dei diritti di proprietà industriale)

1. Al fine della costituzione e dell'acquisto dei diritti di proprietà industriale in Italia e all'estero, mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo, 10 febbraio 2005, n. 30, al piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito, a decorrere dall'anno 2006, un credito d'imposta, di ammontare pari al 50 per cento delle spese complessive, documentate o documentabili, sostenute per la costituzione e l'acquisto di diritti di proprietà industriale relativi a prodotti o servizi, da utilizzare a decorrere dall'esercizio fiscale successivo alla domanda di registrazione. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla

di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

48.0.9

VITALI, SODANO Tommaso, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI,
D'ANDREA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tassa concessione governativa telefoni cellulari)

1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, articolo 21 dell'Allegato 1, non è dovuta oltre che dalle Amministrazioni statali anche dagli altri enti istituzionali che compongono la Repubblica, indicati nell'articolo 114 della Costituzione».

48.0.10

VITALI, SODANO Tommaso, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, BATTISTI,
BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(TARSU)

1. È stanziata la somma di euro 39.000.000, per il rimborso ai Comuni delle spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali, se-

condo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata, relativamente alla annualità 2005.

2. È stanziata la somma di 75 milioni di euro per il reintegro dei fondi non corrisposti ai Comuni per la Tarsu delle scuole pubbliche statali e tuttora pendenti nelle annualità 2003-2004-2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IV A e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

48.0.11 (testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento

dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa».

48.0.11 (v. testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di eseme riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acqui-

sisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, sirigolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari».

48.0.12 (testo 2)

MODICA, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa».

48.0.12 (v. testo 2)

MODICA, CADDEO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione,

nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi o consortili, anche con enti locali e territoriali, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari».

48.0.13

GRILLOTTI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivo alla progettazione)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 sostituire le parole: "non superiore all'1,5 per cento" con le parole: "non superiore al 2 per cento"».

Art. 49.**49.1 (testo 2)**

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. - *(Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all'istituzione di borse di studio e borse di ricerca).* - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

"*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca".

2. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;"

3. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *1-quater*), e all'articolo 100, comma 2, lettera

c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".

2. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

49.1 (v. testo 2)

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. - (Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all'istituzione di borse di studio e borse di ricerca). - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *l*-ter) è aggiunta la seguente:

"*l*-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca".

2. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;".

3. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l*-quater), e all'articolo 100, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».

Consequentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

49.2

IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

49.3

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

49.4

RIGHETTI, FABRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

49.5

CHIUSOLI, VIVIANI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura»; e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

49.6

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «degli enti di ricerca pubblici» sono aggiunte le seguenti: «degli Istituti culturali afferenti all'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla Tabella prevista dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534».

49.7

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute» fino a: «adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

49.8

FALOMI

Respinto

Al comma 1, cassare le parole comprese tra: «enti di ricerca pubblici» e «ovvero degli enti di ricerca vigilati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

49.9 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.

49.9 (v. testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».

49.10 (testo 2)

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 10 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

1-ter. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adattarsi con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni;"

1-quater. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

49.10 (v. testo 2)

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di

funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota della per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

3-ter. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adottar si con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni;"

3-quater. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«*29-bis.* All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

49.11

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 20 per cento del volume degli investimenti effettuati nella ricerca e nello sviluppo innovativo. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Le imprese possono beneficiare dell'agevolazione tributaria di cui al comma *2-bis* solo per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo innovativo nei settori di propria competenza.

2-quater. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di onere complessivo per il bilancio statale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze sono definite le spese di ricerca e di sviluppo ammesse al beneficio e le modalità di attribuzione dello stesso al fine del rispetto del limite di onere di cui al comma precedente».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 altri fondi di riserva - Cap. 3003) apportare la seguente variazione:

2006: - 50.000;

e alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

49.0.2

GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese
che investono in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo

di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile Ires nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato».

Consequentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento».

49.0.3

BIANCONI

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese
che investano in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

49.0.4

GRILLOTTI, MUGNAI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese che investono in ricerca)

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ires nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato».

49.0.5

CARRARA, BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico, ambientale e geofisico nell'ambito dei programmi «Atmospheric Brown Cloud» e "SHARE-Asia" promossi nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

49.0.6

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Potenziamento della ricerca per lo sviluppo sostenibile)

1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico, ambientale e geofisico nell'ambito dei programmi "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia" promossi nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, anche ai fini delle ricadute sul sistema

produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

49.0.7

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

49.0.8

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'Innovazione Tecnologica ex art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46)

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate

tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive».

49.0.9

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Innalzamento della quota di copertura del Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese ex lege n. 662 del 1996 su finanziamenti in favore della ricerca industriale)

1. I finanziamenti a fronte di costi per la realizzazione di progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo, in conformità alle definizioni di cui all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca (96/C 45/06), comunque ammessi agli interventi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, e ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono beneficiare della garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento.

2. La garanzia del fondo è concessa senza alcun costo né per le imprese beneficiarie che le banche concedenti il finanziamento.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia sui finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.0.10

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese)

1. Gli interventi di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 2002,

n. 273, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, sono estesi ai programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate sull'intero territorio nazionale. Con direttiva del Ministro per le attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le modalità di gestione degli interventi».

49.0.11

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di 80 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per accedere alle garanzie di cui al comma precedente non possono essere previste, a carico dei soggetti richiedenti, commissioni da versare al Fondo».

49.0.12

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Trasferimento di risorse finanziarie alle Regioni)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla chiusura

dell'esercizio finanziario in cui sono determinate definitivamente le aliquote di cui agli articolo 2, 4 e 5 del presente decreto"».

49.0.13

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Credito di imposta per le commesse di ricerca affidate agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro)

1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni.

3. L'agevolazione verrà concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università, o centro di ricerca. Sarà inoltre effettuato un ulteriore controllo *ex post* sull'efficacia e efficienza dei progetti realizzati, che andrà a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.

4. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di almeno il 3 per cento della percentuale di destinazione al montepremi degli importi delle somme spese per tutti i concorsi prognostici nazionali».

49.0.14

CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Credito di imposta per le commesse di ricerca affidate agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro)

1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni.

3. L'agevolazione verrà concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università, o centro di ricerca. Sarà inoltre effettuato un ulteriore controllo *ex post* sull'efficacia e efficienza dei progetti realizzati, che andrà a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.

4. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.

5. Gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.

49.0.15

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Agevolazioni per l'assunzione di ricercatori)

1. Alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, un credito di imposta pari al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito di imposta, si considera l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da disposizioni regionali. In tal caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 170 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

49.0.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari)

1. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. L'articolo 4 (Istituto italiano di tecnologia) del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2006, 2007 e 2008.

3. Il fondo viene ripartito tra le università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4. Il Fondo di finanziamento ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 1, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo».

49.0.17

VICINI, LEGNINI, VITALI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, anche in relazione a quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi e similari, nonché lavori agricoli e forestali quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco e similari, per importi non superiori a 25.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori singoli, e non superiori a 150.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori in forma associata. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizio-

nali ed estensive e nel limite produttivo di 100.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica e similari, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 150.000 euro per ogni anno.

7. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

49.0.18

VICINI, LEGNINI, VITALI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Agevolazioni per le imprese, gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei comuni di minore dimensione)*

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per le zone abitate con meno di 500 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a 60.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, in materia di promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, sono estese ai comuni di cui al comma 1, non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Le imprese agricole, operanti nelle zone montane, sono esenti dagli oneri previdenziali per assunzioni a tempo determinato o stagionale di coltivatori diretti e di lavoratori extracomunitari. Le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita convenzione.

5. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive nei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

49.0.19

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esenzioni e riduzioni da imposte e diritti)

1. Nelle zone montane sono esentati dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali, di bollo, gli atti riguardanti:

- a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, imprenditori agricoli, singoli o associati;
- b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
- c) la produzione da biomasse.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aero generatori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta *kilowatt*, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

4. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL), previste dall'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati all'articolo 21, comma 1, del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.

5. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento.»;

2) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.»;

b) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni".

6. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota prevista nell'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

49.0.20

VITALI, LEGNINI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esenzione totale dell'imposta sul valore aggiunto-IVA)

1. Nelle zone montane, sono interamente esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni connesse, sia nella domanda, sia nell'offerta, con le opere:

a) volte a favorire gli insediamenti, riguardanti l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni, a condizione che l'immobile non sia di lusso, sia ubicato nel comune in cui l'acquirente o il proprietario ha la propria residenza e che l'acquirente, nell'atto di acquisto, o il proprietario dichiarino, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel territorio nazionale, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle presenti agevolazioni;

b) realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale.

2. Sono altresì interamente esenti dall'IVA tutte le attività, prestazioni ed opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

49.0.21

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Agevolazioni a favore delle imprese del Mezzogiorno per gli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dall'anno 2006, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è riconosciuta:

a) l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, sostenuti direttamente nei propri stabilimenti e laboratori, ed iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) un credito d'imposta pari all'85 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con Università ed istituti di ricerca finalizzati alla creazione e l'implementazione di brevetti, l'ingegnerizzazione di prodotti e processi produttivi, la creazione di *start-up* e *joint venture*, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso automatico all'agevolazione».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»;

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

49.0.22

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

Respinto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

49.0.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IV A, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini sta-

biliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

49.0.24

CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di agevolazione fiscale per le start up nei settori ad alta tecnologia)

1. Alle nuove imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

- a) un credito d'imposta pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di tre anni dalla creazione dell'impresa;
- b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di otto anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria;
- b) essere attive da meno di tre anni;
- c) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;
- d) aver investito nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
- e) presentare un piano-progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;

- f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:
- 1) persone fisiche;
 - 2) piccole e medie imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche;
 - 3) associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;
 - 4) centri di ricerca pubblici;
 - 5) società di capitale di rischio;
 - 6) fondi comuni di investimento;
 - 7) società di sviluppo regionale;
 - 8) finanziarie di sviluppo regionale.

3. Le suddette misure sono valide per un periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

4. Gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.

49.0.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Le reti televisive che organizzano giochi a premi sulla base di *quiz* con la partecipazione di concorrenti devono destinare il 20 per cento delle vincite al finanziamento dell'attività di ricerca scientifica con relativo trasferimento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le somme affluite all'entrata sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate ad alimentare un apposito fondo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta e di riparto e le liste di soggetti ammessi al riparto stesso».

Art. 50.**50.1**

IOVENE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona», aggiungere le seguenti: «finalizzato esclusivamente alla innovazione delle imprese».

50.2

MUGNAI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento del fondo sarà destinata al finanziamento dei progetti per il sostegno dell'artigianato e delle PMI individuati dal Piano per l'Innovazione, la crescita e l'occupazione, con priorità per i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo».

50.3

MARINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento del fondo sarà destinata al finanziamento dei progetti per il sostegno dell'artigianato e delle PMI individuati dal Piano per l'Innovazione, la crescita e l'occupazione, con priorità per i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo».

50.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

50.5

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, il CIPE delibera la ripartizione delle risorse esclusivamente tra gli interventi proposti dal Ministro della salute».

50.6

LAURO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«5. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) autorizzato dalla legge n. 46/91 è rideterminato in 30 milioni di euro per il triennio 2006-2008».

Conseguentemente di alla Tab. A, Ministero dell'economia e finanze, è apportata la seguente variazione:

2006 - 10.000;

2007 - 10.000;

2008 - 10.000.

50.0.1

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per l'innovazione dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. Le economie derivanti da risorse finanziarie impegnate per interventi agevolativi alle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 che risultano nel bilancio dello Stato, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali dei settori tessile, calzaturiero e dell'abbigliamento relative a:

a) ai programmi di sviluppo e di innovazione specificamente diretti all'ideazione di nuove collezioni di prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

b) alla realizzazione di marchi nonché di progetti di investimento per la formazione e la valorizzazione di stilisti di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 59.

2. Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono diretti prioritariamente all'internazionalizzazione delle imprese, anche aggregati sottoforma di distretto ai sensi del presente articolo.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi tramite bandi pubblici, con le modalità previste alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 72, secondo procedure di attuazione individuate, entro novanta giorni, dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare in cui vengano favorite le forme associative e consortili e le aggregazioni tra piccole e medie imprese per iniziative comuni e vengano definite le spese ammissibili e le misure dell'agevolazione.

50.0.2

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico-produttivo)

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

2. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST s.p.a."

3. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Simest S.p.A., sono effettuate dall'Assemblea."

4. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società.

5. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

6. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie

di cui al comma 12 sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevetazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

8. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento».

50.0.3

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi della SIMEST)

1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente".

2. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

3. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST s.p.a."

4. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Simest S.p.A., sono effettuate dall'Assemblea."

5. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società.

6. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,

n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

7. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 12 sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

9. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento».

50.0.4

MUGNAI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Decentramento di funzioni pubbliche in materia di accreditamento per la certificazione di prodotti e marchiatura CE)

1. Le attività tecnico-operative, svolte sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con Decreto dalle amministrazioni interessate, in ordine all'abilitazione, alla successiva notifica iniziale alla Commissione UE ed alla sorveglianza periodica degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori di prova preposti al rilascio delle attestazioni di conformità dei prodotti da immettere sul mercato, regolamentate da direttive comunitarie del nuovo approccio in materia di marchiatura CE e dai relativi provvedimenti di recepimento, sono delegate ad un organismo nazionale di accreditamento rappresentativo delle associazioni datoriali, degli enti pubblici e delle altre parti maggiormente interessate.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti di autorizzazione previsti da disposizioni comunitarie e nazionali relative ai prodotti agroalimentari.

3. Resta comunque in capo a ciascuna Amministrazione competente l'emanazione dei decreti di notifica alla Commissione UE degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori di prova, di cui al primo comma, nonché i compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle condizioni previste dalle direttive europee e dalla normativa nazionale.

4. I rapporti tra le Amministrazioni e l'organismo nazionale d'accreditamento, saranno disciplinati con apposite convenzioni, da stipularsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

50.0.5

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare

l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2006, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

50.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Sviluppo del mercato elettronico)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle micro, piccole e medie imprese, così come individuate con decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, ai soli fini IRAP, i proventi, nel limite massimo di 200.000,00 Euro (duecentomila) di fatturato per esercizio, che derivano da forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo del mercato elettronico istituito dalla Consip SPA. La misura si applica dal primo esercizio contabile utile a partire dal 10 gennaio 2006 e resta in vigore per 3 esercizi».

50.0.7

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del

complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

50.0.8

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2006, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 35, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2005. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C; rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: - 110.000.

50.0.9

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Sopravvenienze attive)

1. All'articolo 88, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al quarto periodo, dopo le parole: "dalle province autonome per" inserire le seguenti: "l'acquisto,".

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

50.0.10

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni, le imprese che investono per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito d'imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità d'aiuto stabiliti dalla normativa europea».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo», apportare le seguenti variazioni:

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000.

50.0.11

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.

2. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminan-

done la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione».

50.0.12

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996)

1. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è sostituito con il seguente:

"25. Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. dall'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito, con decreto del Ministro delle attività produttive, a una società di capitali controllata dallo Stato, anche indirettamente. Tale società assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla citata società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione"».

50.0.13

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adattarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Gli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente gravano sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni».

50.0.14

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Il Centro nazionale per l'informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository*, nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero e/o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità».

Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

50.0.15

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Il Centro nazionale per l'informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository*, nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero e/o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità».

50.0.16

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Programma "Lotta al digital divide internazionale")

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2007, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato "Lotta al *digital divide* internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 10 aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del

Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotando si altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2006, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro per il 2007, denominato «fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" *apportare le seguenti modifiche* (in migliaia di euro):

2006: - 50.000.

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

2007: - 50.000.

50.0.17

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Programma "Lotta al digital divide internazionale")

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2007, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato "Lotta al *digital divide* internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 10 aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotando si altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il

regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuati vi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2006, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro per il 2007, denominato "fondo per la lotta al *digital divide* internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" *apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):*

2006: - 50.000.

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

2007: - 50.000.

50.0.18

FALOMI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piani regolatori della Società dell'informazione)

1. Al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla connessione alle reti informatiche quale particolare aspetto del diritto alla comunicazione, nonché l'intervento degli enti locali nella programmazione degli interventi a tale scopo e, in generale, lo sviluppo della Società dell'informazione, sono istituiti, in via sperimentale, i "Piani regolatori comunali della connettività" aventi le seguenti finalità:

a) censire e monitorare l'estensione e la capillarità, sul territorio urbano, delle reti per il trasporto di dati informatici, con particolare riferimento a quelle a banda larga;

b) programmare interventi a favore della maggiore capillarità di tali reti, al fine di assicurare connessioni dati a larghezza di banda adeguata per i cittadini e le imprese;

c) assicurare alle strutture dello Stato e degli enti locali, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, le università, le aziende sanitarie locali, le sedi dei comuni, delle circoscrizioni e dei municipi e tutte le strutture pubbliche direttamente a contatto con i cittadini, la più efficiente connettività alle reti di dati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per la puntuale definizione delle caratteristiche dei piani di cui al comma 1 e per la ripartizione del fondo di cui al comma 4 tra i comuni che adottino tali piani.

3. Le Regioni possono stabilire, con legge regionale, ulteriori obiettivi e forme di incentivo ai comuni che adottano i piani di cui al comma 1.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la connettività urbana" per il finanziamento degli interventi, da parte dei comuni, in attuazione dei piani di cui al comma 1.

A tale fondo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2006 e 2007, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» *apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 100.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate» *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 100.000.

50.0.19

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piani regolatori della Società dell'informazione)

1. Al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla connessione alle reti informatiche quale particolare aspetto del diritto alla comunicazione, nonché l'intervento degli enti locali nella programmazione degli interventi a tale scopo e, in generale, lo sviluppo della Società dell'informazione, sono istituiti, in via sperimentale, i "Piani regolatori comunali della connettività" aventi le seguenti finalità:

a) censire e monitorare l'estensione e la capillarità, sul territorio urbano, delle reti per il trasporto di dati informatici, con particolare riferimento a quelle a banda larga;

b) programmare interventi a favore della maggiore capillarità di tali reti, al fine di assicurare connessioni dati a larghezza di banda adeguata per i cittadini e le imprese;

c) assicurare alle strutture dello Stato e degli enti locali, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, le università, le aziende sanitarie locali, le sedi dei comuni, delle circoscrizioni e dei mu-

nicipi e tutte le strutture pubbliche direttamente a contatto con i cittadini, la più efficiente connettività alle reti di dati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per la puntuale definizione delle caratteristiche dei piani di cui al comma 1 e per la ripartizione del fondo di cui al comma 4 tra i comuni che adottino tali piani.

3. Le Regioni possono stabilire, con legge regionale, ulteriori obiettivi e forme di incentivo ai comuni che adottano i piani di cui al comma 1.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la connettività urbana" per il finanziamento degli interventi, da parte dei comuni, in attuazione dei piani di cui al comma 1. A tale fondo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2006 e 2007, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente:

a) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000;

b) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000.

50.0.20 (testo 2)

FALOMI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero",

con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2006: - 80.000.

50.0.20 (v. testo 2)

FALOMI

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano

esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente, all'articolo 67:

a) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2006: - 80.000;

b) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;

2008: - 80.000.

50.0.21 (testo 2)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della com-

missione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2006: - 80.000.

50.0.21 (v. testo 2)

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente:

a) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:*

2006: - 80.000;

b) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999... art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;

2008: - 80.000.

50.0.22

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministero dell'interno predispose un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle Forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli interni per ciascuno degli anni corrispondenti».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 500;
2007: - 250;
2008: - 100.

50.0.23

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministero dell'interno predisporre un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle Forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 100.000 euro, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli interni per ciascuno degli anni corrispondenti».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500;
2007: - 250;
2008: - 100.

50.0.24

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 15.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 60.000;
2007: - 60.000;
2008: - 60.000.

50.0.25

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 30.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

50.0.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano

sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 30.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 60.000;
2007: - 60.000;
2008: - 60.000.

50.0.27

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 15.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

50.0.28

FALOMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2006, 2007 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 5.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

per il 2007: - 5.000;

per il 2008: - 5.000.

50.0.29 (testo 2)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2006, 2007 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 5.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

per il 2007: - 5.000;

per il 2008: - 5.000;

50.0.29 (v. testo 2)

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2006, 2007 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 5.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

per il 2007: - 5.000;

per il 2008: - 5.000;

50.0.30

FALOMI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2006 e 2007, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2006 e di 400 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996. n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

50.0.31

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)*

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2006 e 2007, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2006 e di 400 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-ter.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura

doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

50.0.32

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, è riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;

b) l'impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

d) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti.

4. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

50.0.33

FERRARA

Accantonato

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Qualificazione degli interventi del Fondo per l'innovazione tecnologica)

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponderante sviluppo precompetitivo, di cui al punto 2 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, e di processi di innovazione di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla promozione e al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell'innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore

pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

50.0.34

PASTORE, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributi per l'innovazione tecnologica delle imprese)

1. Al fine di favorire la nascita di piccole e medie imprese innovative nel settore dell'alta tecnologia, e per sostenere la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese dei settori del "Made in Italy", nei territori obiettivo 1 e 2, sono stanziati 50 milioni di euro destinati all'erogazione di un contributo a fondo perduto sino ad un massimo di 10 mila euro per il cofinanziamento di studi di fattibilità di progetti di innovazione tecnologica di valore non inferiore a 20.000 euro, commissionati dalle PMI ad università statali e non statali legalmente riconosciute e ad istituti ed enti di ricerca pubblici.

2. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i soggetti beneficiari, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di

istruttoria, le modalità di valutazione di emissione dei contributi, le spese ammissibili, gli importi dei contributi e le modalità di pagamento, nonché di monitoraggio dei progetti.

3. All'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili già preordinate alla realizzazione del progetto concernente la creazione dei territori di eccellenza di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

50.0.35

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo», con dotazione di risorse pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato, altresì, alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università,

Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
- b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
- e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
- f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
- g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e descrizione delle attività;
- b) obiettivi e risultati;
- c) *curriculum* del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
- d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
- e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
- f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
- g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio economica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

- a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
- b) costi di sviluppo del progetto;
- c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
- d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai

proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 303, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammo, di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

50.0.36

COVIELLO, D'ANDREA, MONTAGNINO, TREU, SOLIANI, GAGLIONE, PAPANIA, SCALERA, MANZIONE

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art 50-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

50.0.37

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art 50-bis.

(Misure di agevolazione fiscale per le start up nei settori ad alta tecnologia)

1. Alle nuove imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

a) Un credito d'imposta pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) Un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere Piccole e Medie Imprese ai sensi della definizione comunitaria;

b) essere attive da meno di tre anni;

- c) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;
- d) aver investito nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
- e) presentare un piano/progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;
- f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:
- persone fisiche;
 - PMI il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche;
 - Associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;
 - centri di ricerca pubblici;
 - società di capitale di rischio;
 - fondi comuni di investimento;
 - società di sviluppo regionale;
 - finanziarie di sviluppo regionale;

3. Le suddette misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dall'entrata in vigore del disegno di legge finanziaria 2006, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di almeno il tre per cento della percentuale di destinazione al montepremi degli importi delle somme spese per tutti i concorsi pronostici nazionali».

50.0.38

FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri

strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto

o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali associativi o consortili con enti, istituzioni, fondazioni nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

50.0.39

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure di sostegno al "Made in Italy")

1. All'articolo 4 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006" sono sostituite con le seguenti: "e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006"».

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

50.0.40

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE,
GARRAFFA, BONAVITA, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento
degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese)*

1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 ed è esteso ai costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

50.0.41

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Difesa del suolo)

1. In sede di rifinanziamento triennale, nella legge finanziaria annuale, della legge 18 maggio 1989, n. 183, lo Stato individua una quota di risorse, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione territoriale previsti nei piani di sviluppo delle comunità montane e realizzati d'intesa con le autorità di bacino, volti alla predisposizione e attuazione dei Piani direttori di salvaguardia del territorio, quali strumenti conoscitivi, gestionali di indirizzo della programmazione degli interventi di difesa del suolo».

50.0.42

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Accantonato

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometri che, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo ammontano almeno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili annualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera *a*), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di premimente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.

6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la

Conferenza unificata, comprendenti l'estensione del territorio montano, l'entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media per abitante, il livello dei servizi, la natura e l'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti sociali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane, in forma singola o associata il compito di promuovere l'intesa di programma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata.

8. Il Fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 8.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l'uncem, presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

50.0.43

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riserva ai territori e agli enti montani di quote di fondi statali destinati agli enti locali)

1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali riguardanti:

- a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;
- b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;
- c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;
- d) i contributi e i trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;
- e) i finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata, nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'*e-government*;
- f) gli interventi straordinari.

2. Le quote di cui al comma 1 sono ripartite in base ai criteri indicati nell'articolo 8».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

50.0.44

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il

Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti "assimilate", relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera *b)*, è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione

del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

50.0.45

IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo edilizia scolastica)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un Fondo per l'edilizia scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2006-2008. Le modalità di funzionamento del Fondo saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Tassazione rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del DPR 600/1973;

b) l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2 del disegno di legge 239/1996;

c) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 11-bis del disegno di legge 512/1983;

d) la ritenuta di cui all'articolo 5 del disegno di legge 512/1983;

e) le imposte sostitutive di cui agli articoli 5 del disegno di legge 461/1997 e 9 e 10-ter della legge 77/1983;

f) imposta sostitutiva di cui agli articoli 7 e 8 del disegno di legge 461/1997».

50.0.46

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

50.0.47

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di Programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

50.0.48

DATO, TREU, MONTAGNINO, GIARETTA, SOLIANI, MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)

1. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo com-

preso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dallo gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
- b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
- c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500

euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

11. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

d) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

f) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

g) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

50.0.49 (testo 2)

ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Interventi per la promozione
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

50.0.49 (v. testo 2)

ZANDA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Interventi per la promozione
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci

e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

50.0.50 (testo 2)

ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Interventi per la promozione
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 210 milioni di euro per l'anno 2006, a valere del fondo di cui all'articolo 44.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

50.0.50 (v. testo 2)

ZANDA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Interventi per la promozione
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 210 milioni di euro per l'anno 2006, a valere del fondo di cui all'articolo 44.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 70 per cento"».

50.0.51

D'ANDREA, MODICA, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per il lavoro dei giovani laureati)

1. È istituito il fondo pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati.

2. Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1998, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, viene adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati", di seguito denominato "piano". Tale piano dovrà includere misure idonee ad assicurare il più stretto raccordo fra domanda ed offerta di lavoro per giovani laureati, anche in collaborazione con gli organismi regionali preposti alla promozione delle politiche attive del lavoro, nonché con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Il Piano dovrà altresì prevedere le modalità di coinvolgimento dei giovani laureati in progetti di sviluppo realizzati dalle istituzioni pubbliche di ricerca, anche attraverso forme di partenariato con imprese private, e nella realizzazione presso ogni distretto industriale di centri di ricerca finalizzati allo sviluppo delle innovazioni di prodotto e di processo; nonché le misure atte a favorire lo sviluppo di offerta di lavoro corrispondente all'alta formazione, misure finalizzate ad agevolare l'accesso al credito per i giovani laureati che si avviino ad intraprendere l'attività professionale o a partecipare alla realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale ed audio-

visivo ed infine quelle finalizzate ad incentivare il deposito di nuovi brevetti e la commercializzazione delle relative applicazioni produttive.

4. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 6.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituito l'Osservatorio per il lavoro dei giovani laureati con il compito di verificare periodicamente l'efficacia delle misure promosse ed assicurare il raccordo con tutti gli organismi centrali e locali che si occupano di politiche del lavoro giovanile, nonché del coordinamento tra i diversi Ministeri coinvolti nella realizzazione del Piano.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

50.0.52

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Adeguamento tecnologico PMI e trasferimento delle tecnologie)

1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di sostenere i processi di adeguamento tecnologico delle micro e piccole imprese, provvede al cofinanziamento di progetti per il trasferimento di tecnologie avanzate dai Centri di ricerca al sistema produttivo, promuove la collaborazione con i distretti industriali per acquisire nuove conoscenze e consentire la realizzazione di nuovi prototipi e sostiene, mediante cofinanziamenti, iniziative proposte da gruppi di imprese, associazioni imprenditoriali, Camere di commercio, Università e centri di ricerca pubblici e privati, in raccordo con altre misure vigenti in materia.

2. Il Ministero delle attività produttive, al fine di rafforzare l'offerta di servizi per l'innovazione industriale, promuove l'ampliamento e l'inte-

grazione della rete tra i centri di innovazione e trasferimento tecnologico presenti sul territorio nazionale.

3. Con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per fare fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive relative agli interventi di cui ai commi precedenti, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, fermi restando i relativi criteri di compensazione del maggiore onere. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, e Legge n. 49/1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 35.000;
2007: - 35.000.

50.0.53

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Detraibilità IVA turismo congressuale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), dopo le parole: "sostitutivi di mense aziendali," sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,";

b) all'articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul

valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.";

c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente:

"120-bis) prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari" ».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo II legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 180.000;

2007: - 180.000;

2008: - 180.000.

50.0.54

PASTORE, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Alfabetizzazione informatica)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è istituito un Fondo speciale denominato "Fondo per l'alfabetizzazione informatica", destinato alla copertura delle spese relative ai progetti promossi dal Dipartimento medesimo diretti ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informati ci e digitali, nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo denominato "PC ai giovani", di cui all'articolo 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disponibilità del Fondo denominato "PC alle fami-

glie" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al finanziamento del fondo si provvede inoltre nel limite di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riferimento alla delibera del Comitato dei ministri per la società dell'informazione in data 7 luglio 2005 relativa al progetto "PC alle famiglie".

3. Al finanziamento del progetto "PC alle famiglie" è destinata inoltre la somma di 22 milioni di euro, già finalizzata, ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla realizzazione del progetto concernente la formazione della società del Sud all'utilizzo della rete rientrando nel programma di interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alle delibere CIPE n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, ferma restando la territorialità dell'intervento.

4. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2006, nonché la certificazione delle loro competenze informatiche, nel limite di 15 milioni di euro. Le modalità di attuazione dell'iniziativa di cui al presente comma restano disciplinate dal decreto di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel limite delle risorse non utilizzate ai sensi del comma 4, alla concessione di un bonus di 175 euro in favore dei dipendenti pubblici, ivi compresi i docenti, nonché del personale dirigente e del personale docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.98 del 29 aprile 2003 che acquistano un *personal computer*, nonché di un *bonus* di 100 euro per la certificazione delle competenze informatiche; le modalità di attuazione delle iniziativa sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato altresì, nel limite delle risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 5, fermo restando quanto stabilito al comma 3, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC alle famiglie" diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informati ci e digitali mediante l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di un personal computer con la dotazione necessaria

per il collegamento ad internet e da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno di imposta 2003. Le modalità di attuazione dell'iniziativa di cui al presente comma restano disciplinate dal decreto di natura non regolamentare, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito a studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer* di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c) del decreto 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 è integrato della somma di 10 milioni di euro a valere sulla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con Decreto ministeriale 15 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti.

8. Il Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sostiene anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese, nonché finalizzate alla cooperazione internazionale».

50.0.55

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Accesso delle cooperative edilizie di abitazione
al fondo per l'edilizia a canone speciale)*

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 245 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono inserite le seguenti: "o le cooperative edilizie di abitazione"».

50.0.56

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, D'ANDREA

Respinto*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Università)*

1. L'istituto Italiano di Tecnologia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 269 del 2003, è soppresso.

2. I fondi stanziati e non utilizzati sono devoluti al fondo ordinario per il finanziamento delle università e finalizzati alla creazione di nuovi posti di ricercatore».

Art. 51.**51.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sostituire l'articolo 51 con il seguente:

«Art. 51.

(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e sostenere i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i, 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 5 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

51.2

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Sostituire l'articolo 51, con il seguente:

«Art. 51.

(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e sostenere i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di

base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni.

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.3

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Sostituire l'articolo 51, con il seguente:

«Art. 51.

(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali cosiddetti "impropri")

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore privato, i contributi dovuti dai datori di lavoro privati con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, limitatamente alla componente destinata agli assegni familiari e ai tratta-

menti di maternità e di disoccupazione, sono posti a integrale carico della fiscalità generale.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.4

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Sostituire l'articolo 51, con il seguente:

«Art. 51.

(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori e delle imprese)

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e incrementare i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori

dipendenti a tempo indeterminato del settore privato, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura complessiva di 3 punti percentuali.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

51.5

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sostituire l'articolo 51, con il seguente:

«Art. 51.

(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" a beneficio dei lavoratori e delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti, con riferimento alla retribuzione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per le prestazioni a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura complessiva di tre punti percentuali.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sulle aliquote contributive per assegni per il nucleo familiare, maternità e disoccupazione, in ogni caso escludendo il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

51.6

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di un punto percentuale» aggiungere le seguenti: «. Il limite massimo complessivo viene elevato di ulteriori 0,4 punti percentuali per i datori di lavoro del settore agricolo.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.7

IOVENE, MARTONE

Respinto

Al comma 2, le parole: «un punto percentuale» sono sostituite con le seguenti: «mezzo punto percentuale».

51.12

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi per maternità», aggiungere la parola: «, per malattia».

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:

«La contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare e la contribuzione per il trattamento di maternità sono dovute alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica anche in favore dei propri dipendenti non iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo le aliquote rispettivamente del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario e salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il comma 2, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2005. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima, senza aggravio di interessi e oneri accessori».

51.8

PICCIONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31

dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente».

51.9

PICCIONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo"».

51.10

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 590».

Conseguentemente ridurre alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 50.000 per ogni anno.

51.11

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore"».

51.0.1

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

51.0.2

FALCIER

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

51.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Riduzioni IVA per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.4

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni».

51.0.5

FALCIER

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni"».

51.0.6

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno».

51.0.7

TAROLLI, CICCANTI

Respinto*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

51.0.8

FALCIER

Respinto*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è de-

terminato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

51.0.9

FALCIER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro subordinato in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavori privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

51.0.10

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una viola-

zione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

51.0.11

FALCIER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

51.0.12

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Tassazione agevolata del lavoro straordinario)

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura del 2,5 per cento.

51.0.13

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Tassazione agevolata del lavoro straordinario)

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura del 2,5 per cento.

51.0.14

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inquadramento apprendisti)

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

51.0.15

MARINI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inquadramento apprendisti)

1. Il comma 1 dell'art. 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

51.0.16

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inquadramento apprendisti)

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

51.0.17

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.

51.0.18

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.

51.0.19

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.

51.0.20

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987»

51.0.21

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6 *septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole: "è di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "è di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.

51.0.22

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: .

«Art. 51-bis.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.

51.0.23

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.

51.0.24

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

2. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000.

51.0.25

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga dei trattamenti di cassa integrazione)

1. Nel limite complessivo di spesa di 720 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratore coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia quanto alla durata di tali ammortizzatori, nonchè concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede ministeriale intervenuti entro il 30 giugno 2006».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art.66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quater.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura

51.0.26

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1; comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

2. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000.

51.0.27

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione con-

trattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.

51.0.28

MARINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

51.0.29

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

Conseguentemente alla Tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.

51.0.30

MORANDO, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)

1. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti

come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati" sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita";

c) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

2. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.

51.0.31

BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

Conseguentemente alla Tabella C gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.

51.0.32

FERRARA

Respinto**«Art. 51-bis.**

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2003-2005" sono sostituite dalle parole: "per il periodo 2003-2008" e le parole "ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 28.000;
2007: - 28.000;
2008: - 28.000.

51.0.33TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO,
MONTAGNINO**Respinto**

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuove norme in materia di diritti dei collaboratori a progetto con particolare riguardo alla tutela della gravidanza)

1. L'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - *(Tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio nei lavori a progetto)*. - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del

collaboratore a progetto non possono in nessun caso comportare l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale.

2. In caso di malattia e infortunio comportanti un'astensione dall'attività lavorativa superiore a dieci giorni, la durata del contratto è prorogata per un periodo corrispondente e comunque non oltre un sesto della durata del contratto, quando essa sia determinata, ovvero non oltre trenta giorni per i contratti di durata determinabile, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

3. In caso di gravidanza, la durata del contratto, quando essa sia determinata, è prorogata per un periodo di nove mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. Alle collaboratrici a progetto si applica la disciplina in materia di congedo per maternità di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Per tutto il periodo del congedo di maternità le collaboratrici a progetto hanno diritto ad un'indennità di maternità pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

6. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aliquote di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti economici di maternità corrisposti alle collaboratrici a progetto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.34

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone ultraquarantenni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

- a) figli minori di anni 12, anche adottivi o in affidamento;
- b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa

con i Ministri delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.35

TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali)*. - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle la-

voratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20 mila annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.36

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Obbligo di piano sociale per ristrutturazione aziendale)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione inte-

grale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto.

Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità"».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa

è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.37

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Obbligo di piano sociale per ristrutturazione aziendale)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserito il seguente:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto.

Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulteriori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Tali oneri vanno assolti con le stesse scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

3. Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato"».

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.38

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Studio di fattibilità per società per il trasporto individuale e collettivo)

1. Con decisione del Consiglio dei Ministri viene conferito l'incarico a Finmeccanica di presentare un piano finalizzato alla costituzione di una nuova società per la mobilità individuale e collettiva, che preveda l'acquisizione del patrimonio industriale e finanziario di FIAT Auto S.p.A. per una somma simbolica, in ragione dei trasferimenti a vario titolo erogati dalla finanza pubblica nei confronti dell'impresa automobilistica.

2. La nuova società prevede la partecipazione di Finmeccanica e di altri soggetti pubblici, ivi comprese Regioni ed Enti locali.

3. A tal fine è istituito un fondo per lo studio di fattibilità con importo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre di pari importo.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.39

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Invalidi civili)*

1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quinquies.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento".

Art. 66-sexies.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.40

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dallo gennaio 2006 è elevata all'80 per cento per i primi dodici mesi ed è fissata al 60 per cento per i mesi successivi per un totale massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio, elevati a trenta mesi nel Mezzogiorno.

2. Ai percettori di tale indennità è riconosciuta la copertura della contribuzione figurativa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-quater.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa

è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 66-quinquies.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. All'A.S. 3613 sopprimere l'articolo 19».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.41

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Minimi e massimi previdenziali)

1. A partire dallo gennaio 2006 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dallo gennaio 2006 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art-66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, a redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quinquies.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

51.0.42

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Deduzioni alla base imponibile IRAP)

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

51.0.43

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque", sono sostituite dalle seguenti: "spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.500 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di nove"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

51.0.44

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Esenzione dall'IRAP per l'assunzione di ricercatori nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.45

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Imposta sul reddito delle società)

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente:

"2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 75.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

51.0.46

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sgravi fiscali per imprese in crisi)

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate": le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) "fondo" o "fondi": i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) "imprese in crisi": le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) "periodo di crisi": il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione": il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli": le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro trenta giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) certificazioni di bilancio;

b) ristrutturazioni di bilancio;

c) elaborazione del piano economico-finanziario;

d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;

f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.47

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è con-

cesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo de lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dallo gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dallo gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
- b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuati di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente articolo:

«Art. 63-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.48

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziati risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

51.0.49

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

51.0.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

51.0.51

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. La legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 254 del 2004 e n. 124 del 2004 sono abrogati».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

51.0.52

CRINÒ

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre"».

51.0.53

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge del 2 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribu-

zione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, queste ultime comprendenti sia lo svolgimento delle attività lavorative, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.

5. Il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si intende abrogato a far data dalla entrata in vigore del regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio, n. 226, dopo le parole «e di sicurezza del lavoro» sono aggiunte le seguenti «ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9. -Agenzia del Demanio - capp. 3901):

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

51.0.54

RUVOLO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

51.0.55

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952 è così sostituito:

"1. Fermo quanto previsto nel comma successivo, il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età senza aver inoltrato al capo del compartimento la richiesta di cui in appresso, o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.

2. Entro il compimento dell'età prevista al comma precedente per la cancellazione dal registro, il pilota interessato può inoltrare al capo del compartimento istanza di prolungamento volontario di permanenza in servizio. L'istanza deve indicare il periodo di prolungamento, comunque non inferiore all'anno, e può essere rinnovata da altra istanza alla scadenza del periodo. In nessun caso è consentita la prosecuzione volontaria del servizio oltre il limite dei sessantacinque anni di età del pilota.

3. I piloti in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età sono assoggettati, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103"».

51.0.56

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente modificato, è così sostituito:

"Art. 109. 1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo com-

pilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido.

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

51.0.57

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

51.0.58

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*a*-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria"».

51.0.59

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali».

51.0.60

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

(Cooperative di produzione e lavoro ed artigiane)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro

in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, quest'ultime comprendenti sia lo svolgimento della attività lavorativa, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.

5. Il regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si intende abrogato a far data dalla entrata in vigore del regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

51.0.61

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI)

1. Al fine di sostenere i livelli occupazionali nelle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1' annesso al Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, per il periodo d'imposta 2006 le suddette imprese possono dedurre dalla base imponibile de-

terminata ai fini dell'imposta regionale attività produttive i costi di cui al comma 1, lettera *b*), nn. 1), 3) e 4) dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino all'importo di euro 70.000.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con le ulteriori deduzioni previste nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusione delle deduzioni previste ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo.

3. La delocalizzazione di processi produttivi anche parziali, soprattutto quando essa comporti riduzione di posti di lavoro sul territorio nazionale, determina la decadenza dalla agevolazione prevista dalla presente norma».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

51.0.62

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo il comma 3 aggiungere:

"3-*bis*. Per le attività lavorative di cui alle lettere *a*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 10-*bis*, già esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-*septies*"».

Art. 52**52.1 (testo 2)**

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

«Art. 52.

(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela

dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

6. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

52.1 (v. testo 2)

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

«Art. 52.

(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

52.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

«Art. 52.

(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) i commi da 349 a 353 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati;

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

52.3

IZZO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.4

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.5

FRANCO PAOLO, MORO

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.7

MAGNALBÒ

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.8

BASTIANONI, GIARETTA

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

52.9

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, agli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, che nel corso del triennio precedente non hanno registrato infortuni sul lavoro, è riconosciuta, previa intesa sottoscritta con l'ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono stabilite le modalità per l'ammissione al beneficio di cui al comma 2-*bis*, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis*.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

52.10

FORLANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il termine per la verifica – secondo il disposto dell'art. 55 della legge n. 144 del 1999 – delle disposizioni del d.lgs. 38 del 2000 è fissato al 31 dicembre 2006.

2-*ter*. All'art. 11 del d.lgs. 38/2000 sopprimere le parole da: "con decreto del" fino a: ", nei casi previsti dalla normativa vigente,".

2-*quater*. Gli importi presenti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'art. 13, letto A) , del d.lgs. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 38 del 2000».

52.11

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORL, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

2-ter. A salvaguardia degli equilibri economico-finanziari delle gestioni previdenziali e a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate agli iscritti, gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici devono essere svolti in modo da assicurare a ciascuno dei predetti enti:

a) un coinvolgimento dell'ente esclusivamente a titolo di finanziatore dell'investimento, a fronte di adeguate e dirette garanzie dei finanziamenti erogati;

b) l'accesso agli investimenti attraverso gli strumenti tipici del mercato mobiliare;

c) un rendimento idoneo a garantire l'equilibrio finanziario nell'ambito del vigente sistema di finanziamento delle prestazioni, ovvero ad impedire l'incremento degli eventuali deficit attuariali;

d) ferme restando le garanzie di cui alla lettera c), la facoltà di destinare i rendimenti ad ulteriori investimenti mobiliari».

52.12

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, D'ANDREA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'INAIL, l'ISPESL e l'Istituto italiano di medicina sociale, promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato. A tal fine:

a) l'INAIL realizza l'attività di cui al presente comma attraverso il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione;

b) l'ISPESL, programma ed attua l'attività di cui al presente comma mediante specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla identificazione e diffusione di buone pratiche ed aggiornati strumenti di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore di interesse, coinvolgendo gli enti bilaterali; divulga i relativi

risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'agenzia europea per la sicurezza sul lavoro.

2-ter. Gli interventi di sostegno di cui al comma *2-bis* sono a carico dell'INAIL e non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

52.13 (testo 2)

BATTAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Con delibera dell'istituto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui utilizzare il surplus costituito dalla differenza tra entrate contributive e prestazioni erogate, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'adeguamento dell'indennità di invalidità;

b) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'ampliamento delle attività dell'istituto per il recupero psicofisico e dell'attitudine lavorativa degli infortunati ed al potenziamento dei servizi di controllo e di ispezione contro il lavoro irregolare;

c) una quota, pari ad un terzo, da destinare alla riduzione dei premi assicurativi».

52.13 (v. testo 2)

BATTAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Con delibera dell'istituto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui utilizzare le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'adeguamento dell'indennità di invalidità;

b) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'ampliamento delle attività dell'istituto per il recupero psicofisico e dell'attitudine lavorativa degli infortunati ed al potenziamento dei servizi di controllo e di ispezione contro il lavoro irregolare;

c) una quota, pari ad un terzo, da destinare alla riduzione dei premi assicurativi».

52.14

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. L'articolo 54, del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è soppresso».

52.15

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. L'articolo 54, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: "54. Le Direzioni provinciali dell'Inail sono tenute a trasmettere le denunce di cui all'articolo 53, entro dodici ore dal ricevimento, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza"».

52.0.1

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:***Art. 52-bis.***(Finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali)*

1. Nell'ambito delle sue competenze, lo Stato dispone finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali riguardanti in particolare:

a) finanziamenti, in base al piano forestale nazionale, assegnati alle comunità montane e ai consorzi forestali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, per la forestazione e per l'agricoltura eco-compatibile, anche per la parte delle quote nazionali previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni del fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di altri programmi comunitari;

b) contributi per la forestazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) contributi per la realizzazione e la manutenzione degli impianti a fune;

d) finanziamenti di progetti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

e) finanziamenti di interventi per il turismo montano, nel quadro previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;

f) agevolazioni fiscali, nelle quote e nei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;

g) estensione delle agevolazioni, di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;

h) conferma dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei terreni agricoli montani;

i) ammissibilità del credito di imposta per investimento delle imprese nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;

l) priorità nella ripartizione dei fondi, erogati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;

m) concessione della copertura parziale degli interessi sui mutui dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

52.0.2

CAVALLARO, VITALI, VICINI, LEGNINI, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Riserve di fondi)

1. Per gli anni 2006-2008, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

Art. 53.**53.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, MACONI, BASTIANONI, GARRAFFA, BARATELLA

Respinto

Sostituire l'articolo 53, con il seguente:

«Art. 53. - (*Distretti produttivi locali*). - 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

- a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
- b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
- c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
- d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
- e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- f) formazione professionale e manageriale;
- g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
- h) logistica;
- i) sicurezza;
- l) sportello informativo. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative associazioni di categoria e da enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consorti li di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

9. Si definiscono «società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nei sistemi produttivi locali, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dello ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

10. Le società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:

a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;

b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;

c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;

d) prestiti partecipativi convertendi.

11. Le società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le società e la borsa n. 11522.

12. Alle società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

14. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al comma 10 della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al comma 10 della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

15. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a dieci anni e prorogabile per non più di due anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

16. Alle società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

53.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

53.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dei beni e delle attività culturali».

53.4

MARINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali,».

53.5

VANZO, FRANCO Paolo, MORO, BOLDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali, ».

53.6

LEGNINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali».

53.7

D'IPPOLITO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali».

53.8

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale» con le seguenti: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva».

53.9

IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale» con le seguenti: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva».

53.10

IZZO

Accolto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.11

BASTIANONI, CADDEO

Accolto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.12

CICCANTI

Accantonato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.13

IZZO

Accantonato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.14

LEGNINI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I distretti possono costituirsi in forma di consorzi semplici, di società consortili e di società cooperative».

53.15

MUGNAI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «imprese industriali», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese e le imprese artigiane.».

53.16

LEGNINI, CADDEO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «imprese industriali», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese e le imprese artigiane,».

53.17

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai distretti possono aderire anche le associazioni di categoria e gli enti locali».

53.18

LEGNINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere nel mondo imprenditoriale una maggiore cultura distrettuale e dei sistemi d'impresa, i Ministeri concertanti, in accordo con le associazioni imprenditoriali, possono proporre al Ministero dell'economia, per le aree che non abbiano tutte le caratteristiche individuate dai decreti di cui al comma precedente, la realizzazione di azioni di animazione economica e sostegno finalizzate allo sviluppo di ulteriori distretti».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

53.19

MUGNAI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere nel mondo imprenditoriale una maggiore cultura distrettuale e dei sistemi d'impresa, i Ministeri concertanti,

in accordo con le associazioni imprenditoriali, possono proporre al Ministero dell'economia, per le aree che non abbiano tutte le caratteristiche individuate dai decreti di cui al comma precedente, la realizzazione di azioni di animazione economica e sostegno finalizzate allo sviluppo di ulteriori distretti».

53.20

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «commi precedenti» con le seguenti: «numeri precedenti».

53.21

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «gli elementi obiettivi» con le seguenti: «i parametri oggettivi».

53.22

IL RELATORE

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 15).

53.23

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 15), aggiungere il seguente:

«15-bis) alle imprese fornitrici che effettuano cessioni di beni (materia prima e semilavorati) ad esportatori, che siano ricomprese nella filiera produttiva del prodotto finito destinato all'esportazione e che, nel contempo, siano ubicate nei distretti di cui al comma 1, è concessa la facoltà di acquistare beni e servizi in deroga alle norme vigenti in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), senza pagamento dell'imposta e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

53.24

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera b), alinea, sopprimere le parole: «contabili e».

53.25

PEDRIZZI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «b) contabili e amministrative» con le seguenti: «contabili, amministrative e di diritto privato».

53.26

CICCANTI

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 1), prima delle parole: «al fine», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le competenze stabilite da leggi speciali in materia,».

53.27

AGOGLIATI

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 1), prima delle parole: «al fine», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le competenze stabilite da leggi speciali in materia,».

53.28

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera b), numero 1), nel secondo periodo, sostituire le parole: «a questi ultimi» con le seguenti: «a quest'ultimo» e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «presente comma» con le seguenti: «presente numero».

53.40

PASTORE, IZZO

Respinto

Al comma 3, lettera c), punto 5), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

Al comma 3, lettera b), punto 1), terzo periodo, le parole: «che accettano di comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «che comunicano».

53.29

MARINI

Respinto

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali;».

53.30

MUGNAI

Respinto

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere in fine, il seguente periodo: «. I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali;».

53.31

LEGNINI, CADDEO

Respinto

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali».

53.32

FERRARA, SAMBIN

Accantonato

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

53.33

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006».

53.34

SALERNO, FLORINO, DEMASI, GRILLOTTI

Accantonato

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 20 punti per cento.

53.35

EUFEMI

Respinto

Al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al punto 1), dopo le parole «società concessionaria» è aggiunto il seguente periodo: «La cartolarizzazione dei crediti concessi alle imprese artigiane ed alle micro imprese può beneficiare della garanzia del Fondo previsto all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Detto Fondo avrà una Sezione speciale la cui gestione sarà affidata al soggetto indicato al richiamato articolo 2 e sulla scorta di quanto previsto dal regolamento che sarà adottato ai sensi del presente punto»;

b) al punto 5, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite il ricorso alla Sezione speciale del Fondo di cui al secondo periodo del precedente punto 1)».

53.36

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere le seguenti parole: «relativamente al confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della sezione speciale del fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.37

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.38

CICCANTI, TAROLLI

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della Legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.39

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera c), numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma 1» con le seguenti: «numero 1)».

53.41

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Respinto

Al comma 3, lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente ai Confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della Sezione speciale del Fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

53.42

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 3, lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente ai Confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della Sezione speciale del Fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

53.43

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 3, punto 5), sopprimere la lettera c).

53.44

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, lettera c), numero 5), lettera d), sostituire le parole: «delle piattaforme» con le seguenti: «dei distretti».

53.45

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.46

CICCANTI

Accantonato

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5% delle relative commissioni».

53.47

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

53.48

CICCANTI

Respinto

I commi 4, 5, 6, 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese, in particolare piccole e medie, attraverso la diffusione della ricerca e dell'innovazione è costituita l'Agenzia per la diffusione dell'innovazione, di seguito denominata "Agenzia".

2. Gli obiettivi dell'Agenzia, le competenze e modalità di intervento, nonché le risorse finanziarie saranno individuati con decreto ministeriale definito di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero delle attività produttive, Dipartimento per l'innovazione tecnologica, di concerto con le Regioni.

3. L'Agenzia potrà operare anche a supporto dei Ministeri nella gestione degli strumenti di incentivazione alla ricerca e innovazione.

4. Il suddetto decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge Finanziaria 2006.

5. Obiettivo del decreto ministeriale è creare un sistema nazionale di trasferimento tecnologico efficiente, razionalizzando le numerose strutture esistenti sia a livello nazionale sia regionale, nel rispetto dell'articolazione delle competenze tra Stato e Regioni».

53.49

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «delle piattaforme produttive» con le seguenti: «dei distretti industriali» e le parole: «relative piattaforme produttive» con le seguenti: «relative applicazioni industriali».

53.50

CICCANTI, EUFEMI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «L’Agenzia promuove», aggiungere le seguenti: «, in collaborazione con l’ENEA,».

53.51

CICCANTI, EUFEMI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «condividono le finalità» aggiungere le seguenti: «e in particolare con l’ENEA per quanto riguarda gli aspetti di innovazione nei settori dell’energia e dell’ambiente».

53.52

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I crediti accertati delle imprese private nei confronti delle pubbliche amministrazioni per concessione di beni e prestazione di servizi possono sostituire le fidejussioni rilasciate a favore della pubblica amministrazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e a garanzia della sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell’impresa».

53.53

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D’ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «distretti rurali ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «e culturali».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.54

CICCANTI

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317» con le seguenti: «siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno».

53.55

IZZO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «definiti ai sensi dell'articolo 36, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» con le seguenti: «siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno».

53.56

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», aggiungere le seguenti: «nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione costituite sotto tale forma e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla legge 21 dicembre 1989, n. 83 provvede il Ministro delle attività produttive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più Regioni e ai consorzi con sede nelle Regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi».

53.57

IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», aggiungere le seguenti: «nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione costituite sotto tale forma e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla

legge 21 dicembre 1989, n. 83 provvede il Ministro delle attività produttive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più Regioni e ai consorzi con sede nelle Regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi».

53.58

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», *aggiungere le seguenti:* «Per i Consorzi di sviluppo industriale il Governo provvede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per riaffermare la natura di enti imprenditoriali dei Consorzi, sottratti al controllo della Corte dei conti e assoggettati ai controlli regionali unicamente per l'approvazione dei bilanci e dei piani regolatori delle aree industriali; accelerare la procedura per il recupero da parte dei Consorzi degli immobili assegnati ad imprese nei quali non sia iniziata o sia cessata l'attività produttiva, al fine di poterli destinare a nuove iniziative imprenditoriali; attribuire la competenza a realizzare le aree industriali ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998».

53.59

GIARETTA

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Governo provvede ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riaffermare la natura di enti imprenditoriali dei Consorzi di sviluppo industriale, sottratti al Controllo della Corte dei conti e assoggettati ai controlli regionali unicamente per l'approvazione dei bilanci e dei piani regolatori delle aree industriali; accelerare la procedura per il recupero da parte dei Consorzi degli immobili assegnati ad imprese nei quali non sia stata iniziata o sia cessata l'attività produttiva, al fine di poterli destinare a nuove iniziative imprenditoriali; attribuire la competenza a realizzare e gestire le aree industriali ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

53.60

IL RELATORE

Accolto

Al comma 9, dopo la parola: «compatibilità» inserire le seguenti: «con la normativa».

53.61

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Si definiscono reti interne di utenza le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o di consumo di proprietà del medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo è in grado di esercitare un'attività di direzione e coordinamento. Le reti interne d'utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

10-ter. Al fine di sanare situazioni pregresse, vengono definite "reti interne di utenza pregresse" le reti elettriche che insistono su una area fisicamente delimitata con apposita recinzione perimetrale e il cui titolare possa dimostrare all'AEEG che alla data del 31 dicembre 2004, sulla base di accordi raggiunti con l'impresa distributrice competente, erano considerate - di fatto - alla stregua di reti interne di utenza, in quanto era stato verificato che, precedentemente al processo di ristrutturazione interna, le suddette reti soddisfacevano la definizione sopra riportata. Esse non sono da considerarsi reti con obbligo di connessione di terzi e il titolare, continuerà a mantenerne proprietà e gestione».

53.62

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Si definiscono reti interne di utenza e reti e elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o di consumo di proprietà del medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo è in grado di esercitare un'attività di direzione e coordinamento. Le reti interne d'utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

10-ter. Al fine di sanare situazioni pregresse, vengono definite "reti interne di utenza pregresse" le reti elettriche che insistono su una area fisicamente delimitata con apposita recinzione perimetrale e il cui titolare possa dimostrare all'AEEG che alla data del 31 dicembre 2004, sulla base di accordi raggiunti con l'impresa distributrice competente, erano considerate - di fatto - alla stregua di reti interne di utenza, in quanto era stato verificato che, precedentemente al processo di ristrutturazione interna, le suddette reti soddisfacevano la definizione sopra riportata. Esse non sono da considerarsi reti con obbligo di connessione di terzi e il titolare, continuerà a mantenerne proprietà e gestione».

53.0.2

GIRFATTI, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2006-2008 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

53.0.3

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Agevolazioni IRAP per le concentrazioni di imprese)

1. Ai soggetti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 2, è concesso, inoltre, per il periodo d'imposta in cui ha effetto la concentra-

zione e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggiore valore della produzione netta dichiarato dalla società concentrataria rispetto al valore della produzione netta dichiarato dalle imprese partecipanti al processo di concentrazione nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto il processo di concentrazione."».

53.0.4

BASTIANONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Agevolazioni IRAP per le concentrazioni di imprese)

1. Ai soggetti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 2, è concesso, inoltre, per il periodo d'imposta in cui ha effetto la concentrazione e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggiore valore della produzione netta dichiarato dalla società concentrataria rispetto al valore della produzione netta dichiarato dalle imprese partecipanti al processo di concentrazione nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto il processo di concentrazione."».

53.0.5

SALERNO, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Agevolazione per le nuove iniziative produttive)

1. Le persone fisiche e i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del medesimo decreto, beneficiano di un credito d'imposta pari a euro 10.000,00. Nel caso di esercizio dell'attività in forma associata ai sensi del citato articolo 5, il credito d'imposta può essere attribuito, totalmente o parzialmente, ai soci o associati in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.

2. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento di tutte le imposte, ritenute e contributi per i quali è possibile effettuare la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 241, relativi al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Se al reddito complessivo del contribuente concorrono ulteriori ulteriori categorie reddituali, diverse da quelle d'impresa o di lavoro autonomo, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta le imposte gravanti sui medesimi sono proporzionalmente determinate sulla base del contributo di ogni categoria al reddito complessivo. Il credito è utilizzato in compensazione entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività.

3. Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) l'imprenditore individuale ovvero i soci o associati partecipanti all'esercizio dell'attività svolta in forma associata ai sensi del citato articolo 5, non abbiano esercitato, nei due anni precedenti l'avvio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività esercitata non sia configurabile come mera prosecuzione di un'altra attività svolta in precedenza anche se da soggetti diversi;

c) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi per l'intero periodo in cui il credito d'imposta può essere utilizzato.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il credito è riconosciuto anche ai soggetti che optano per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del citato decreto.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I soggetti che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge avevano comunicato di volersi avvalere del regime fiscale agevolato continuano, ricorrendone le condizioni previste, ad applicare il medesimo regime sino alla naturale scadenza.».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

53.0.6

GIRFATTI, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La prima parte del comma 10 dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 dicembre 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

53.0.7

GIRFATTI, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per incentivare l'acquisto e l'utilizzazione di beni strumentali a lungo ammortamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equi-

paggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze, li destini all'esercizio della propria attività abituale.

2. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della concessione dei beni di cui al precedente comma 1. La misura massima indicata nell'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuita del 30 per cento con riferimento alle quote di ammortamento deducibili dall'impresa utilizzatrice in relazione ai beni acquisiti per effetto della medesima cessione.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

5. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2006 tale misura è stabilita in euro 5 milioni».

53.0.8

GIRFATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

53.0.9

MONTAGNINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La lettera *e*), del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, è sostituita con le seguenti:

"*e*) tutte le iniziative finanziate che hanno superato il 50 per cento degli investimenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono usufruire di ulteriori dodici mesi per completare l'investimento in prosecuzione della scadenza dei quarantotto mesi e dell'eventuale proroga concessa di dodici mesi, e ciò anche in presenza dei termini già scaduti. I quarantotto mesi iniziali occorrenti per la realizzazione delle iniziative decorrono dalla data del rispettivo decreto di finanziamento. L'impresa interessata dovrà avanzare richiesta per il tramite del soggetto responsabile e dovrà produrre la dimostrazione di avere superato il limite del 50 per cento mediante rendicontazione delle spese sostenute;"

2. La lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 12 dello stesso decreto ministeriale n. 320 del 2000, è sostituita con le seguenti:

"*g*) qualora entro l'anno a regime, che potrà essere individuato comunque entro i ventiquattro mesi successivi dall'entrata a regime del programma agevolato, si registri uno scostamento in diminuzione dell'obiettivo occupazionale superiore al 30 per cento, si applica una diminuzione proporzionale delle agevolazioni concesse ulteriormente ridotta del 50 per cento. Si provvederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento dell'obiettivo occupazionale in diminuzione ecceda il 70 per cento, mentre rimangono confermate le agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel limite del 30 per cento. Il Ministero delle attività produttive provvederà ad emanare una circolare con la quale saranno specificate le entità delle riduzioni e le modalità applicative;"

3. Per tutte le iniziative agevolate dai contratti d'area e dai patti territoriali di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, che abbiano realizzato investimenti previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, superiori al 30 per cento e per i quali non siano scaduti i termini per la realizzazione dell'investimento, il Ministero delle attività produttive può concedere con il parere dei soggetti responsabili, la modifica delle produzioni originariamente previste e che rientrino anche in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati i tempi per il completamento del pro-

gramma ed i parametri occupazionali, entro i limiti massimo del contributo decretato.

4. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei sessanta mesi previsti per la vigenza degli strumenti di programmazione negoziata di riferimento, è concesso un ulteriore 1 per cento della componente variabile del contributo previsto. Detta copertura rimane a carico della finanza di patto o di contratto ed è concessa a quei soggetti responsabili che alla data di entrata in vigore della presente legge possano dimostrare che le iniziative private e gli investimenti pubblici finanziati hanno raggiunto una spesa complessiva superiore al 50 per cento delle agevolazioni previste dal decreto generale di finanziamento.»

53.0.10

RIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il termine del 30 settembre 2003 ivi indicato è prorogato al 30 settembre 2005. Conseguentemente, il termine entro il quale gli interessati possono presentare l'apposita domanda a Sviluppo Italia spa è stabilito al 30 marzo 2006. Sviluppo Italia spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria, nella misura di almeno il 50 per cento, il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2005. Sviluppo Italia spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate».

53.0.11

BASTIANONI, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:***«Art. 53-bis.***(Rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane)*

1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) di cui alla legge n. 321 del 1990 è incrementato nella misura di 35 milioni di euro.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2004, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento"».

53.0.12

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA, D'ANDREA

Respinto*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:***«Art. 53-bis.***(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)*

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2005 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2003, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.0.13

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per la promozione dei distretti di economia solidale «DES»)

1. Al fine di sostenere e promuovere la creazione dei distretti di economia solidale «DES» quali libere aggregazioni di imprese, associazioni e consumatori, articolate sul piano territoriale e funzionale, le cui pratiche siano riconducibili a principi di equità sociale nonché di sostenibilità socio-economica e ambientale per la creazione di filiere di produzione-distribuzione-consumo di beni e servizi, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la promozione dei distretti di economia solidale «DES», di seguito denominato Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.

2. Possono accedere al Fondo i seguenti soggetti:

a) le imprese, i lavoratori dell'economia solidale e le loro associazioni, ovvero cooperative e microimprese di produzione di beni e servizi, consorzi di produttori, piccoli agricoltori biologici, artigiani, commercianti;

b) i consumatori e le loro associazioni ovvero gruppi di acquisto solidale, associazioni del consumo critico e del commercio equo;

c) i risparmiatori-finanziatori delle imprese e delle iniziative dell'economia solidale e le loro associazioni o imprese ovvero Mag, Banca Etica, associazioni per il microcredito, assicurazioni etiche;

d) gli enti locali che intendono favorire sul proprio territorio la nascita e lo sviluppo di esperienze di economia solidale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Mi-

nistro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

53.0.14

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppresse le parole da: "Il Ministero esclude dalla ripartizione" fino a: "due anni dal conferimento delle stesse" e dopo le parole: "le modalità di attuazione del presente comma" sono inserite le seguenti: "con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

53.0.15

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la tutela del made in Italy)

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 2 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio "Full made in Italy" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, appositamente costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e del "full made in Italy" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organiz-

zazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione. ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiama elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

53.0.16

SALERNO, FLORINO, DEMASI, GRILLOTTI

Accantonato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano esclusivamente alle promozioni aventi ad oggetto prodotti suscettibili di essere qualificati come "made in Italy" in base ai requisiti fissati, per l'attribuzione della denominazione di origine doganale preferenziale, dalla disciplina dettata dalla Sezione 2 del capitolo 2 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario e relativo Regolamento CEE 13 settembre 1993, n. 2554/93».

53.0.17

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Incentivi per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga e alla realizzazione di reti integrate nei distretti locali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;

d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l'apporto dei singoli partecipanti.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.0.18

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Premio di concentrazione)

Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole "pari al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al venti per cento";

b) all'articolo 2, comma 4, le parole "242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "484 milioni di euro per l'anno 2006 e 244 milioni di euro per l'anno 2007".

53.0.19

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere gg), sono aggiunte le seguenti:

"gg-bis) per la realizzazione di lavori pavimentazioni di piazza Vittorio, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2006, da assegnare al comune di Sammichele di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 700.000.

53.0.20

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 19, comma 1 della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere gg), sono aggiunte le seguenti:

"gg-bis) per la realizzazione di ammodernamento e normalizzazione della strada provinciale n. 235, ex ss 171, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per l'anno 2006, da assegnare alla Provincia di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000.000.

53.0.21

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

All'articolo 19, comma 1 della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere gg), sono aggiunte le seguenti:

«hh) per la realizzazione di ammodernamento e normalizzazione della strada provinciale n. 127 è autorizzata la spesa di 6.000.000 euro per l'anno 2006, da assegnare alla Provincia di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 6.000.000.

53.0.22 (testo 3)

GRILLOTTI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche della legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;"».

53.0.22 (testo 2) (v. testo 3)

GRILLOTTI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:***«Art. 53-bis***(Modifiche della legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)*

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;"

"b) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'istituto dovrà comunque garantire gratuitamente tutti i servizi di informazione compresi quelli relativi alle opportunità commerciali, alle richieste ed offerte di merci e servizi dall'estero, all'individuazione di partner commerciali, ai finanziamenti internazionali, alle gare e le procedure di aggiudicazione di carattere internazionale, ai piani di privatizzazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, all'analisi dei mercati, alle statistiche sul commercio estero."»

53.0.22 (v. testo 2)

GRILLOTTI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche alla legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)*

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

"1-bis. L'Istituto dovrà comunque garantire gratuitamente tutti i servizi di informazione compresi quelli relativi alle opportunità commerciali,

alle richieste ed offerte di merci e servizi dall'estero, all'individuazione di partner commerciali, ai finanziamenti internazionali, alle gare e le procedure di aggiudicazione di carattere internazionale, ai piani di privatizzazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, all'analisi dei mercati, alle statistiche sul commercio estero".

c) all'articolo 4, comma 3, le parole "e da quattro membri" sono sostituite con le seguenti: "e da otto membri di cui 2 designati dalla Conferenza Stato - Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e uno rispettivamente dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero degli Affari esteri";

2. All'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ICE è integrato con gli ulteriori membri di cui alle modifiche previste al comma 1, lettera c)».

53.0.23

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento delle infrastrutture volte all'internazionalizzazione)

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 75, le parole "del triennio 2004-2006" sono sostituite con le seguenti: "del biennio 2004-2005 e a decorrere dal 2006".

2. Per il funzionamento degli sportelli unici all'estero, istituiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, articolo 1, a decorrere dal 2007, è autorizzata la spesa pari a 3 euro annui».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante contestuale riduzione alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportando le seguenti variazioni:

6 POLITICHE FISCALI

6.1 Spese correnti

6.1.1 Funzionamento

6.1.2.13 Scuola Superiore dell'economia e delle finanze

Competenza: - 8.000.000;

Cassa: - 8.000.000.

53.0.24

SALERNO, FLORINO, DEMASI, GRILLOTTI

Accantonato

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per l'immissione e la commercializzazione sul mercato italiano, i prodotti importati devono essere conformi alla normativa vigente all'interno dell'Unione europea poste a tutela della salute e della sicurezza del consumatore nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'attività di controllo sulle importazioni è svolta dall'Agenzia delle dogane.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
